



Consiglio Regionale dell'Abruzzo



BANDO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI BORSE DI RICERCA IN FAVORE DI LAUREATI DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO PER ATTIVITA' DI STUDIO, RICERCA E PRODUZIONE DI CONTRIBUTI IN MATERIA EUROPEA.

ART. 1 FINALITA'

1. Ai sensi dell'articolo 8, comma 2 dello Statuto regionale, la Regione assicura misure adeguate per la piena realizzazione del diritto allo studio, sostiene la ricerca scientifica e tecnologica in armonia con gli indirizzi dei programmi nazionali, interregionali ed europei e promuove intese ed iniziative con il sistema universitario. A tal fine il Consiglio regionale dell'Abruzzo, attraverso la collaborazione con l'Università degli Studi di Teramo – Facoltà di Scienze Politiche, promuove lo studio, la ricerca e la produzione di contributi in materia europea.
2. In attuazione dell'articolo 1, comma 1 della L.R. 14 maggio 1985, n. 38 *“Contributo alle spese per studenti e docenti in visita alla sede del Consiglio regionale per attività di partecipazione ed informazione sul funzionamento degli organi regionali”*, della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 113 del 07/11/2017 e della relativa Convenzione sottoscritta dal Presidente del Consiglio e dal Rettore dell'Università in data 28/11/2017, il Consiglio regionale dell'Abruzzo (di seguito Consiglio) finanzia n. 3 borse di ricerca a favore di laureati dell'Università degli Studi di Teramo (di seguito Università), per lo svolgimento delle attività di cui al comma 3.
3. Le borse di ricerca sono istituite per lo svolgimento, in particolare, delle seguenti attività:
 - analisi delle proposte di atti europei selezionati negli indirizzi approvati dal Consiglio regionale o di eventuali altre proposte ritenute di interesse;
 - ricerca della legislazione europea, statale e regionale di interesse rispetto alle predette proposte, della documentazione europea e statale collegata, delle posizioni eventualmente elaborate da altre Regioni ed Assemblee legislative regionali italiane ed europee;
 - redazione di tabelle di concordanza utili ai fini dell'istruttoria di competenza del Servizio Affari istituzionali ed europei finalizzata all'individuazione di elementi di riflessione per eventuali osservazioni regionali nell'ambito delle diverse forme di partecipazione in fase ascendente;
 - traduzione in italiano dei testi dei progetti notificati dagli altri Stati membri dell'UE e ricerca della omologa disciplina statale o regionale italiana ai fini dell'istruttoria di competenza del Servizio Affari istituzionali ed europei finalizzata all'individuazione di elementi di analisi per eventuali osservazioni regionali (art.12 L.R. n. 39/2014);
 - supporto al Servizio Affari Istituzionali ed Europei nelle attività di assistenza al Presidente del Consiglio alle sedute di coordinamento delle Assemblee legislative regionali ed europee, quali la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza delle Assemblee legislative regionali europee (CALRE), con particolare riguardo all'attività di traduzione dei testi in italiano della documentazione relativa, all'analisi della suddetta documentazione e



Consiglio Regionale dell'Abruzzo



all'approfondimento delle tematiche ivi poste anche ai fini della predisposizione di proposte emendative;

- ogni altra attività di studio e ricerca connessa alle tematiche europee ritenuta di interesse da parte del Consiglio o dell'Università con riferimento alle funzioni istituzionali assegnate.

ART. 2 REQUISITI

1. Le borse di ricerca sono rivolte a laureati dell'Università degli Studi di Teramo in possesso di Laurea Magistrale o di Laurea vecchio ordinamento con esperienze di studio nel diritto e nelle politiche dell'Unione Europea, nonché in possesso di titoli di studio e di idoneità a svolgere le attività di cui all'articolo 1 accertati a seguito della procedura selettiva di cui all'articolo 6.

ART. 3 DURATA E MODALITA' DI SVOLGIMENTO

1. Le attività di cui all'articolo 1 sono finanziate con la erogazione delle borse di ricerca della durata di mesi 12 (dodici) a decorrere dal giorno successivo alla comunicazione, a cura dell'Università, degli esiti della selezione dei beneficiari delle borse di ricerca.
2. Le borse di ricerca sono articolate in sessioni di studio, ricerca e produzione di contributi da svolgere presso l'Università e in sessioni di partecipazione alle attività del Consiglio regionale relative ai processi europei.
3. Le sessioni di attività da svolgere presso il Consiglio regionale avranno luogo presso la sede dello stesso in L'Aquila, Via Michele Jacobucci n. 4, per un numero di 40 ore mensili secondo un calendario predisposto su proposta del referente per il Consiglio regionale di cui all'articolo 5 della Convenzione. Le parti, di intesa, possono concordare forme di flessibilità delle suddette sessioni di attività in relazione al calendario dei lavori delle Commissioni consiliari.
4. Le sessioni di attività da svolgere presso l'Università avranno luogo presso la Sede della Facoltà di Scienze Politiche nel Campus Universitario di Coste Sant'Agostino, Via Balzarini n.1, da distribuirsi secondo le indicazioni del referente per l'Università di cui all'articolo 5 della Convenzione.
5. L'importo di ciascuna borsa di ricerca finanziata dal Consiglio regionale è pari a euro **4.000,00 (Quattromila/00)** onnicomprensivo. Sono a carico degli assegnatari di ricerca gli eventuali costi dagli stessi sostenuti per raggiungere le sedi ove si svolgono le sessioni di attività.

ART. 4 MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. La domanda di ammissione alla procedura selettiva, redatta su carta semplice, secondo il modello di cui all'allegato A, debitamente sottoscritta a pena di esclusione, è corredata di fotocopia di documento di identità in corso di validità e della documentazione prevista dal presente bando ed è inviata a mezzo raccomandata A.R oppure presentata a mano alla



Consiglio Regionale dell'Abruzzo



- segreteria dell'Università degli studi di Teramo – Facoltà di Scienze Politiche, Via Balzarini, n. 1, Località Colleparco, Campus Coste S. Agostino, 64100 Teramo (TE).
2. Sulla busta della raccomandata, il candidato deve riportare la dicitura “*Domanda: Bando pubblico per l'erogazione di borse di ricerca in favore di laureati dell'Università degli studi di Teramo per attività di studio, ricerca e produzione di contributi in materia europea*”.
 3. La domanda, unitamente alla predetta documentazione, deve essere inviata entro il termine perentorio di **trenta giorni** decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione, a cura del Servizio competente, del presente bando sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Abruzzo (BURAT) www.bura.regione.abruzzo.it .
 4. Nella domanda di partecipazione il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000:
 - a) la data e il luogo di nascita;
 - b) la residenza;
 - c) la cittadinanza;
 - d) il diploma di laurea posseduto con il relativo punteggio, la data del conseguimento, il titolo della tesi di laurea e l'elenco degli esami sostenuti con la relativa votazione;
 5. Nella domanda di partecipazione il candidato indica, altresì, l'indirizzo di posta elettronica dove desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni relative al bando, nonché il recapito telefonico.
 6. Alla domanda devono altresì essere allegati:
 - curriculum vitae redatto in formato europeo;
 - copia della tesi di laurea
 - eventuali altri titoli ritenuti utili ai fini della valutazione (documentazione relativa ad attività formative, premi, borse di studio, dottorati di ricerca e altre esperienze di ricerca, esperienze professionali)
 - pubblicazioni

ART. 5 COMMISSIONE GIUDICATRICE

1. La Commissione giudicatrice, nominata con decreto del Preside della Facoltà di Scienze Politiche, è composta dal Referente per il Consiglio, dal Referente per l'Università, così come individuati dalla Convenzione all'art. 5, comma 1, da un dipendente del Servizio Affari Istituzionali ed Europei del Consiglio regionale dell'Abruzzo indicato dal Referente del Consiglio, nonché da due membri del Consiglio della Facoltà di Scienze Politiche, uno dei quali esperto di lingua inglese.
2. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un dipendente dell'Università degli Studi di Teramo, Facoltà di Scienze Politiche.
3. La funzione di Presidente è assunta dal Referente per l'Università.

ART. 6 SELEZIONE DEI CANDIDATI

1. La selezione dei candidati è effettuata mediante valutazione dei titoli e colloquio.
2. La Commissione giudicatrice:
 - a) verifica i requisiti di ammissione;



Consiglio Regionale dell'Abruzzo



- b) definisce preliminarmente le modalità e i criteri di valutazione, disponendo complessivamente di 100 punti, di cui 40 per la valutazione dei titoli e 60 per la valutazione del colloquio;
- c) procede alla valutazione dei titoli, del colloquio e all'attribuzione del relativo punteggio.
3. Il colloquio è teso ad accertare l'idoneità del candidato alle specifiche attività, così come definite dall'articolo 1, comma 3 del presente Bando nonché il grado di conoscenza della lingua inglese e verte, in particolare, anche sulle seguenti materie:
 - a) elementi di diritto europeo e di diritto regionale;
 - b) i Trattati dell'Unione Europea e di Funzionamento dell'Unione Europea (TUE e TFUE) con particolare riguardo al Protocollo n. 2 (sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità) allegato ai trattati;
 - c) i principi di tutela della concorrenza e libertà di stabilimento come individuati nella direttiva 2006/123/CE del parlamento europeo e del consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno, cosiddetta Direttiva Servizi;
 - d) legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea);
 - e) legge regionale 10 novembre 2014, n. 39 (Disposizioni sulla partecipazione della regione Abruzzo ai processi normativi dell'Unione Europea e sulle procedure d'esecuzione degli obblighi europei);
 - f) statuto regionale e regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale per quanto attiene gli aspetti relativi alle politiche europee;
4. Il colloquio si terrà il **2 Febbraio 2018**, alle ore 12.00, presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Teramo, Via Balzarini, n. 1, Località Collearparco, Campus Coste S. Agostino, 64100 Teramo (TE). Eventuale rinvio del colloquio è reso noto mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale dell'Università: www.unite.it.
5. I candidati, per sostenere la prova, devono esibire un valido documento di riconoscimento.
6. La mancata presentazione del candidato nel giorno stabilito per il colloquio, anche se dipendente da causa di forza maggiore, è considerata equivalente a esplicita dichiarazione di rinuncia alla procedura selettiva.
7. Al termine dei lavori, la Commissione procede alla valutazione comparativa dei candidati e stila la graduatoria di merito sulla base della somma dei punteggi riportati da ciascun candidato, rispettivamente nella valutazione dei titoli e nel colloquio; a parità di punteggio prevale il candidato più giovane.
8. L'idoneità nella graduatoria generale di merito è conferita ai candidati che abbiano riportato una valutazione minima complessiva di **60/100**, nonché dimostrato un grado appropriato di conoscenza della lingua inglese.
9. L'Università, per il tramite della Facoltà di Scienze Politiche, comunica al Servizio competente del Consiglio gli esiti della selezione con i nominativi dei beneficiari.

ART. 7

IMPORTO ED EROGAZIONE DELLE BORSE DI RICERCA

1. L'Università, per il tramite della Facoltà di Scienze Politiche, presenta entro 15 giorni dalla conclusione dell'anno di durata della borsa di ricerca una relazione sulle attività svolte. Tale



Consiglio Regionale dell'Abruzzo



relazione dovrà essere altresì sottoscritta dai beneficiari delle borse di ricerca e dal referente per l'Università.

2. Entro 30 giorni dalla presentazione della relazione di cui al comma 1 e previa validazione della stessa da parte del referente per il Consiglio, il dirigente del Servizio competente del Consiglio provvede alla liquidazione a favore dell'Università, per il tramite della Facoltà di Scienze Politiche, dell'importo complessivo delle borse di ricerca.
3. L'Università, per il tramite della Facoltà di Scienze Politiche, provvede all'erogazione delle borse di ricerca a favore dei beneficiari.

ART. 8

DISCIPLINA DELLE BORSE DI RICERCA

1. Per quanto non espressamente richiamato dal presente bando, trova applicazione la Convenzione stipulata tra il Presidente del Consiglio ed il Rettore dell'Università, in data 28 Novembre 2017 allegata al presente Bando.

ART.9

SICUREZZA

1. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 integrato con il d.lgs. 3 agosto 2009, n. 106 il Consiglio regionale dell'Abruzzo non assume le funzioni di datore di lavoro ma garantisce, nei confronti dei beneficiari delle borse di ricerca ospitati presso la sede del Consiglio regionale dell'Abruzzo, in L'Aquila, via Michele Iacobucci n. 4, l'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza rispetto ai luoghi di lavoro.
2. L'Università assume i medesimi oneri di cui al comma 1 nei confronti dei dipendenti del Consiglio regionale dell'Abruzzo eventualmente ospitati nei locali dell'Ateneo.

ART. 10

CODICE DI COMPORTAMENTO

1. Durante l'attività effettuata presso il Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai/alle borsisti/e si applica il Codice di Comportamento dei dipendenti del Consiglio regionale approvato con Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 13 del 29/01/2014.

ART. 11

PRIVACY E TRASPARENZA

1. Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 7 e 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*", i dati personali forniti in relazione al presente Bando sono raccolti e trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale gli stessi sono resi.
2. Gli obblighi di pubblicazione, ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. n. 33/2013, delle Borse di ricerca e dei dati personali, se pertinenti, diversi da quelli sensibili e giudiziari, di cui all'art. 4, comma 1, lettere d) ed e), del d.lgs. 196/2003, comportano la possibilità di una diffusione



Consiglio Regionale dell'Abruzzo



dei dati medesimi attraverso il sito istituzionale, nonché il loro trattamento secondo modalità che ne consentono l'indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web ed il loro riutilizzo.

ART. 12
PUBBLICAZIONE DEL BANDO

1. Della pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Abruzzo (BURAT) verrà data notizia sul sito istituzionale del Consiglio regionale www.consiglio.regione.abruzzo.it e sul sito istituzionale dell'Università www.unite.it.